



COMUNE DI MONTEFIORINO
(Provincia di Modena)
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO

Relazione sull'attuazione del piano adottato nell'anno 2019

(art. 20 del decreto legislativo 175/2016)

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP), come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potevano varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TUSP).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, doveva essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni doveva avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Secondo il legislatore del TUSP (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Ai sensi dell'articolo 4 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TUSP, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tali motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TUSP: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12- *quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le *"partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021).

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100.

Per gli enti locali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione 2015, che questa amministrazione ha approvato, ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del **25.03.2015**, attuato come da relazione approvata con deliberazione consiliare n. 8 del **09.04.2016**.

Secondo l'articolo 24 del TULP, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica doveva effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovevano essere cedute.

2. Revisione straordinaria

La revisione straordinaria ha rappresentato un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" (articolo 24 comma 2 del TU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del **25.03.2015**, attuato come da relazione approvata con deliberazione consiliare n. 8 del **09.04.2016**;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del **30.09.2017** è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni dell'amministrazione comunale e sono state individuate le azioni di razionalizzazione.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. **41** del **20.12.2018** sono stati approvati i risultati (relazione conclusiva) dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 2017..

3. Revisione periodica delle partecipazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il provvedimento di revisione periodica è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso al MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Per l'anno **2017** il provvedimento è stato adottato con atto di Consiglio Comunale n° **40** del **20/12/2018**.

Per l'anno **2018** il provvedimento è stato adottato con atto di consiglio Comunale n. **42** del **21/12/2019**.

Le partecipazioni societarie:

La revisione periodica adottata nel 2019 evidenziava quote di partecipazione al capitale delle seguenti società:

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
2. AMO Spa, con una quota dello 0,0215%
3. LEPIDA Spa con una quota dello 0,0015%
4. Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. del 14%
5. HERA Spa con una quota dello 0,0106%

SETA SPA PARTECIPAZIONE 0,008%- MANTENIMENTO

L'attività della società è rivolta al perseguimento dei fini istituzionali posto che rientra nella organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale attribuiti dal DL 78/10 quale funzione fondamentale. L'attività è poi espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2 lett a) Regolamento CE n. 1370 /07 e rientra nel novero di quelle consentite a norma dell'art 4 c. 2 lett. a del TUSP.

AMO SPA PARTECIPAZIONE 0,0215%- MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art 24 c. 1 del TUSP e stante l'obbligatorietà della detenzione della partecipazione in considerazione della vigente normativa, si prevede il mantenimento della partecipazione.

LEPIDA SPA PARTECIPAZIONE 0,0015 MANTENIMENTO

Posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 24 c. 1 del TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria. La società è espressamente qualificata dall'art 4 bis della LR 11/04 come strumento esecutivo e servizio tecnico degli enti soci per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale. La partecipazione nella società consente al Comune di partecipare compiutamente agli obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna come previsti dalla LR 11/04 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi previsti per i soci. La qualità di socio in Lepida è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli enti soci (Rete Lepida-

rete internet a banda larga; FedERa-sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER-infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER-piattaforma di pagamenti on line dell'Emilia Romagna; ConfERENCE-sistema di videocomunicazione; MultiPLER-sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali).

In data 19 dicembre 2018 con atto pubblico REP. n° 61.735, raccolta n. 30.694, a firma del Notaio Dott. Merone, è stata disposta la fusione per incorporazione di CUP 2000 ScpA (incorporata) in Lepida SpA (incorporante), con contestuale trasformazione eterogenea di quest'ultima ai sensi dell'art. 2500-septies c.c. in società consortile per azioni. La fusione ha avuto efficacia con decorrenza 01/01/2019.

ACQUEDOTTO DRAGONE IMPIANTI S.R.L. 14% - LIQUIDAZIONE

Nella delibera di Consiglio Comunale n. **32** del **30.09.2017** si dava atto della mancanza dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 175/2016 ai fini del mantenimento della stessa per le seguenti condizioni:

- società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori;
- società con fatturato medio inferiore a 500.000,00 euro nel triennio precedente.

Considerato che la partecipazione nella società Acquedotto Dragone Impianti srl non poteva essere mantenuta, si riteneva opportuna la liquidazione *“fermo restando che, d'intesa con gli altri soci, dovrà individuarsi la soluzione alternativa tenuto conto che la società ha le proprietà di reti di adduzione idrica e dunque di beni inalienabili”*.

Ad oggi la società non è ancora stata posta in liquidazione da parte degli organi istituzionali della società. In merito è pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 5208 del 17/12/2018 copia del verbale di assemblea generale ordinaria dell'Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. , tenutasi in data 18/05/2018, nel quale si dà atto che *“Il Presidente nelle varie ed eventuali informa l'Assemblea che è stato approfondito lo studio sul mantenimento della società in relazione alla Legge Madia (D. Lgs. 175/2016) da parte dell'Avvocato Alberto Della Fontana e dal commercialista Vito Rosati, che hanno evidenziato che la società può essere mantenuta sino alla scadenza naturale del contratto di affitto del ramo di azienda con HERA S.p.A., previa adozione di un piano di razionalizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016.*

La società ha fatto pervenire all'Ente relazione dell'Amministratore Unico datata 10/12/2020 ed assunta a n. 7244 di protocollo in data 11.12.2020 dalla quale si evince quanto segue:

“La società non è dotata di alcun dipendente ed è amministrata da un Amministratore Unico. L'Amministratore Unico non percepisce compensi.

*La società ha sempre prodotto risultati positivi nei cinque esercizi precedenti; **per l'anno 2020 si prevede un risultato positivo di esercizio di € 200.000,00 al netto di imposte.***

*Anche per gli anni successivi e sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda si prevedono risultati positivi **per circa € 200.000,00 al netto d'imposte.***

Nel programma della società, in conseguenza della scadenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, si prevede la dismissione del patrimonio delle reti, facenti parte del patrimonio inalienabile, che verranno trasferite ai comuni soci, mentre per il patrimonio immobiliare alienabile verrà venduto, mediante bandi d'asta.

La società, pertanto, pur non raggiungendo l'obiettivo previsto dalla normativa “Madia” riguardante il volume d'affari, ha chiuso i bilanci per il passato e prevede per il futuro risultati positivi, garantendo ai Comuni soci un'entrata importante essendo i medesimi comuni di montagna con bassa economia.

la società allo stato attuale ha già razionalizzato i costi ed in futuro si razionalizzeranno ulteriori costi,

Ciò tenuto conto delle recenti normative (D.Lgs 175/2016) la società, già nel 2018 rientrava nei parametri di cui all'art. 20 del (D.Lgs 175/2016).

*Inoltre con la Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2019, Legge 30/12/2018 n° 145, all'art. 1 comma 723, dispone: **dopo il comma 5 dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 175 è inserito il seguente:***

5bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31.12.2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Comma 724.. All'art 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n° 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. Le disposizioni dell'art 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art 4 comma 6.

Inoltre e pertanto si procederà al mantenimento della stessa sino alla scadenza naturale del contratto di affitto di ramo d'azienda con HERA Spa dopo di chè si procederà allo scioglimento e messa in liquidazione."

Si prende atto di quanto disposto dalla normativa in materia (D. Lgs. 175/2016), di quanto illustrato dall'Amministratore Unico nella relazione sopra citata e considerato, inoltre, che la messa in liquidazione della società comporterebbe l'interruzione della corresponsione del canone di affitto da parte di Hera SpA (oggi pari a € 330.000,00) con evidenti ripercussioni in termini di entrata anche per i comuni soci della Dragone Impianti srl, si ritiene di confermare la liquidazione della società posticipandone l'avvio alla scadenza del contratto di affitto di ramo di azienda con la società Hera Spa.

Si sottolinea anche la necessità di pervenire, in caso di scioglimento della società, ad una definizione della modalità di gestione degli impianti qualificati come demaniali e attualmente indivisi tra i comuni soci.

HERA Spa con una quota dello 0,0106 – MANTENIMENTO

Ai sensi dell'art. 26 c. 3 del TUSP, le amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015. La società eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune. La partecipazione alla società consente di proseguire nella direzione di attuazione di un importante progetto industriale su base regionale, creare un primario operatore nazionale nel settore delle public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; realizzare forti sinergie industriali ed economie dimensionali, garantire una qualificata presenza sul territorio, mantenere elevato il livello degli investimenti.

Si dà atto che nel corso del 2019 sono state vendute nr. 52.552 azioni HERA S.p.A..

4. Attuazione del Piano di Razionalizzazione annuale

Per le motivazioni evidenziate nel Piano di razionalizzazione annuale 2019, le seguenti partecipazioni:

1. SETA Spa, con una quota dello 0,008%
2. AMO Spa, con una quota dello 0,0215%
3. LEPIDA Spa con una quota dello 0,0015%
4. Acquedotto Dragone Impianti s.r.l. del 14%
5. HERA Spa con una quota dello 0,0078%

sono state conservate nel portafoglio del Comune.

La presente relazione verrà fornita al Consiglio Comunale e pubblicata in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.33/2013.

Montefiorino, 22.12.2020



IL SINDACO
Maurizio Paladini